

Relazione tecnico-finanziaria all'accordo per la ripartizione del fondo risorse decentrate 2018 personale non dirigente tecnico amministrativo

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 dispone che al personale dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV); il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, inoltre, dispone che al personale dell'ANSV è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Considerato il CCNQ del 13 luglio 2016 per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) ed in particolare l'art. 3, con il quale il personale non dirigente dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie viene incluso nel comparto di contrattazione delle Funzioni Centrali, il nuovo CCNL di riferimento di ANSF è il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018, che, con l'art. 90, fa comunque salve alcune specifiche clausole del previgente CCNL ENAC.

La determinazione della consistenza del fondo risorse decentrate - attuata con atto prot. n. 0014222 del 17 luglio 2019 - è stata effettuata sulla base di quanto disposto dall'art. 76 del CCNL FC, tenendo conto della nota del MEF-RGS prot. n. 170573 del 21/06/2019, in esito alla procedura di verifica sulle ipotesi di accordo sottoscritte in data 13/05/2019 ex art. 40-bis, comma 2 del D.lgs. n.165/2001, con cui è stata data indicazione ad ANSF di procedere alla rideterminazione dei fondi del 2018, tenuto conto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, lettera a) del D.L. n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019, considerando altresì che l'ANSF risulta destinataria della previsione normativa di cui all'art. 9, comma 36, del D.L. 78/2010, il cui piano assunzionale non si è ancora concluso.

Le risorse consolidate di cui all'art. 76 comma 2 sono pari all'importo del Fondo 2017, rideterminato per tener conto del personale cessato nel 2017 (incremento di € 24,91), del personale per il quale è stato disposto il comando presso altre amministrazioni nel 2017 (incremento di € 1.519,73), delle assunzioni effettuate nel 2017 (incremento di € 1.469,90), dell'incarico dirigenziale ex art. 19 comma 6 del D.lgs. 165/01 conferito nel 2017 (incremento di € 3.811,78);

Il valore delle risorse consolidate del fondo è pari a € 706.673,95.

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

L'art. 76 comma 3 lett. a) e l'art. 90 comma 5 del CCNL FC 2016-2018 prevedono che a decorrere dal 1/1/2018, il Fondo risorse decentrate è incrementato, per il personale non dirigente, di un importo pari allo 0,65% del monte salari dell'anno 2015.

Al fine di determinare il monte salari dell'anno 2015 si è tenuto conto:

- a livello metodologico degli orientamenti applicativi ARAN ed in particolare dell'orientamento All_95_Orientamenti_Applicativi, che specifica i criteri da utilizzare;

- a livello numerico dei valori risultanti dal Conto annuale SICO 2015 ed in particolare dalle tabelle T12 "Oneri annui per voci retributive a carattere stipendiale corrisposte al personale in servizio" e T13 "Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio".

Sulla base di quanto sopra è stato determinato in euro 14.319,90 l'incremento previsto dall'art. 76 comma 3 da computare del fondo 2018 corrispondente allo 0,65% del monte salari 2015 del personale non dirigente, pari a euro 2.203.061,00 .

– Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

L'art. 11, comma 1 del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 prevede che *"in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23"*.

Pertanto, considerato che a decorrere dal 01/04/2018 due collaboratori sono stati assunti a valere sulle unità di personale previste dall'art. 15-ter comma 2 della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che autorizza ANSF, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale, il fondo risorse decentrate 2018 è incrementato del valore pari a € 18.186,92, corrispondente al pro-capite del fondo per le unità assunte.

Sezione II - Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

L'art. 77 comma 2 del CCNL FC 2016-2018, tra le voci di destinazione del Fondo risorse decentrate, non prevede il compenso delle prestazioni per lavoro straordinario, contrariamente al previgente CCNL ENAC che includeva detto compenso tra le voci di destinazione del fondo per le politiche di sviluppo e la produttività.

Pertanto, ai fini della quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2018, si è reso necessario scorporare la quota parte destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, la cui determinazione è stata effettuata sulla base del consuntivo storico dell'ultimo triennio, valorizzando le ore di straordinario prestate dal personale nel periodo 2015-2017 al costo unitario del CCNL FC 2016-2018.

Il valore dello straordinario da scorporare per la determinazione del fondo relativo all'anno 2018 è calcolato con il metodo illustrato sopra risulta essere pari a euro 41.337,45.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella seguente si riporta la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:

Voce	Fondo Personale tecnico-amministrativo
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	697.843,32
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	-
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	697.843,32

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Al fine di completare il quadro di costituzione del fondo si riporta anche la quantificazione delle risorse destinate a finanziare l'indennità di Ente, di cui all'art. 65, comma 2, lett. h) del CCNL del 19 dicembre 2001. Il valore annuale complessivo delle risorse destinate a finanziare l'indennità di Ente, pari a euro 198.538,43 è stato ottenuto moltiplicando il valore dell'indennità di Ente, in linea con i parametri retributivi fissati dal CCNL del personale non dirigente ENAC 2008-2009, per il numero delle unità di personale in servizio articolate per posizione economica, come riportato nella tabella seguente.

Categoria	Posizione economica	Indennità di Ente (annua)	N. unità	Spesa
OPERATORE	A1	1.900,80	2	3.801,60
	A2	2.022,84	-	-
	A3	2.022,84	-	-
	A4	2.022,84	1	2.022,84
COLLABORATORE	B1	2.106,36	4,51	9.493,05
	B2	2.247,60	2	4.495,20
	B3	2.247,60	1	2.247,60
	B4	2.247,60	20	44.952,00
FUNZIONARIO	C1	2.459,52	15	36.892,80
	C2	2.645,76	5	13.228,80
	C3	3.223,68	3	9.671,04
	C4	3.223,68	18,25	58.838,78
	C5	3.223,68	4	12.894,72
TOTALE			75,76	198.538,43

Secondo le previsioni dell'art. 17 comma 2, lett. d) del CCNL 2006-2009 primo biennio economico, il fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività viene decurtato delle somme necessarie per la copertura dell'onere occorrente per l'erogazione dell'indennità di Ente, di cui all'art. 18 del medesimo CCNL. Lo stesso art. 18, al comma 2, confermato dall'art. 90 (clausole speciali per Enac) del CCNL FC 2016-2018, stabilisce che, al fine dell'erogazione dell'indennità di Ente, sono prelevate le corrispondenti somme del Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 64, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità.

Sebbene, infatti, si tratti di posta destinata ad essere allocata fuori dal fondo, essa rappresenta un emolumento fisso e continuativo la cui previsione deve essere suffragata dalla dimostrazione della relativa copertura con risorse certe e stabili. Inoltre, la corresponsione dell'indennità di Ente va letta

in combinato disposto con l'art. 18, comma 2, del CCNL del personale non dirigente ENAC 2008-2009.

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo Personale tecnico-amministrativo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Risorse storiche	
- Valore del fondo 2017 rideterminato	706.673,95
Incrementi contrattuali	
- Art. 76 comma 3 lett. a) relativa dallo 0,65% monte salari 2015	14.319,90
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
- incremento con l'importo pari al valore pro-capite del fondo per le unità assunte a valere della L. 172/2017	18.186,92
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	
Risorse variabili	
-parte non pertinente	
Decurtazioni del Fondo	
-Scorporo straordinario	(41.337,45)
Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione	697.843,32
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (*)	198.538,43
(*) valore dell'indennità di Ente	

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse stabili disponibili alla contrattazione integrativa sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:

- Indennità professionale, i cui importi su base annua, pari a quelli del personale dell'ENAC, sono ripartiti nei livelli di inquadramento come riportato nella tabella seguente:

AREA TECNICA ED AMMINISTRATIVA													
	OPERATORE				COLLABORATORE				FUNZIONARIO				
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5
INDENNITA' PROFESSIONALE	3.341,76	3.458,04	3.551,04	3.643,92	3.826,08	3.957,60	4.084,08	4.214,16	4.405,92	4.642,08	4.878,24	5.095,20	5.330,64

Si segnala che i parametri retributivi relativi all'indennità professionale, strettamente connessi alla realtà gestionale ed organizzativa dell'Agenzia, sono stati oggetto di autonoma iniziativa di contrattazione integrativa, avviata con le organizzazioni sindacali (gli stessi firmatari del CCNL ENAC) già precedentemente alla fase di primo reclutamento (1 ottobre 2012); detti valori sono definiti nell'art. 7 del CCNI personale tecnico ed amministrativo e professionisti II qualifica del 2013-2015.

- Quota TFR, in accordo a quanto previsto dall'art. 18 comma 4 CCNL 2006-09
- trattamento economico titolari di posizioni organizzative

- Indennità di vigilanza e controllo
- Indennità di rischio per maneggio valori
- Premi e trattamenti correlati alla performance individuale
- Premi e trattamenti correlati alla performance individuale destinati alla contrattazione di sede
- Progressioni economiche storiche 2016

Nella tabella a seguire si riportano le poste di destinazione dei fondi specificamente regolate dal presente accordo, con la specificazione del riferimento normativo e del relativo importo.

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
Indennità professionale	342.107,84	<p style="text-align: center;">CCNL FC 2016-2018 Art. 90 Clausole speciali per Enac</p> <p>1. L'Enac continua a corrispondere: (...) b) indennità professionale per il personale dell'area tecnica, economica ed amministrativa di cui all'art. 61, comma 1, lett. h) del CCNL del 19/12/2001, nei valori e secondo le discipline previgenti"</p> <p style="text-align: center;">CCNL ENAC 2002-2005 primo biennio Personale non dirigente Art. 28 - Integrazione alla disciplina delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività</p> <p>(...) 7. Al fine di avviare la progressiva unificazione dei valori delle indennità di cui al comma 6 tra personale dell'area operativa e personale dell'area tecnica, economica ed amministrativa, l'indennità riconosciuta a quest'ultimo personale è incrementata, in sede di contrattazione integrativa, fino ad una percentuale massima del 18%. La corresponsione delle predette indennità continua ad essere a carico delle risorse di cui al presente articolo. Gli incrementi di cui al presente comma sono riconosciuti con le decorrenze stabilite nella stessa contrattazione integrativa, le quali non potranno comunque riguardare annualità antecedenti l'anno 2006.</p> <p style="text-align: center;">CCNL ENAC 2002-2005 secondo biennio Personale non dirigente Art. 4 Integrazione alla disciplina delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività</p> <p>1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 28 del CCNL del 19 febbraio 2007 (CCNL del personale non dirigente dell'ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), relative al personale dell'area tecnica, economica ed amministrativa ed al personale dell'area operativa, sono incrementate a decorrere dal 31/12/2005 e a valere dall'1/1/2006 di un importo pari allo 0,71% del monte salari annuo relativo al personale in servizio al 31/12/2003, esclusa la dirigenza ed i professionisti. 2. I nuovi valori delle indennità di cui all'art. 65, comma 1, lettere i) e j) del CCNL sottoscritto il 19/12/2001 (quadriennio normativo 1998- 2001) - secondo la nuova disciplina prevista dall'art. 28, comma 7 del CCNL del 19 febbraio 2007 (CCNL del personale non dirigente dell'ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) – sono corrisposti a decorrere dal 31/12/2005 e a valere dall'1/1/2006. Si conferma il mantenimento ad personam degli eventuali maggiori importi in godimento calcolati con il previgente sistema di calcolo, sulla base dei valori al 31/12/2001. 3. Al fine di continuare la progressiva unificazione dei valori delle indennità di cui al comma 2 tra personale dell'area operativa e personale dell'area tecnica, economica ed amministrativa - avviata dall'art. 28, comma 8 del CCNL del 19</p>

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL																																													
		<p>febbraio 2007 (CCNL del personale non dirigente dell'ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) - l'indennità riconosciuta a quest'ultimo personale è incrementata, in sede di contrattazione integrativa, fino ad una percentuale massima del 24%. La corresponsione delle predette indennità continua ad essere a carico delle risorse di cui al presente articolo. Gli incrementi di cui al presente comma sono riconosciuti con le decorrenze stabilite nella stessa contrattazione integrativa, le quali non potranno comunque riguardare annualità antecedenti l'anno 2006.</p> <p style="text-align: center;">CCNI ANSF 2013-2015 Personale non dirigente e professionisti di II qualifica professionale Art. 7 (Indennità professionale)</p> <p>1. L'indennità professionale è conferita secondo la disciplina del CCNL ENAC 2002-2005 biennio economico 2002-2003 (art. 28, comma 7), CCNL ENAC 2002-2005 biennio economico 2004-2005 (art. 4), così come integrati dal CCNL ENAC 2006-2009. L'indennità professionale è definita alla tabella 1 al presente contratto.</p> <p>Tabella 1</p> <table border="1" data-bbox="592 786 1414 853"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="10">AREA TECNICA ED AMMINISTRATIVA</th> </tr> <tr> <th colspan="4">OPERATORE</th> <th colspan="4">COLLABORATORE</th> <th colspan="2">FUNZIONARIO</th> </tr> <tr> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> <th>A4</th> <th>B1</th> <th>B2</th> <th>B3</th> <th>B4</th> <th>C1</th> <th>C2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDENNITA' PROFESSIONALE</td> <td>3.341,76</td> <td>3.458,04</td> <td>3.551,04</td> <td>3.643,92</td> <td>3.826,08</td> <td>3.957,60</td> <td>4.084,08</td> <td>4.214,16</td> <td>4.405,92</td> <td>4.642,08</td> <td>4.878,24</td> <td>5.095,20</td> <td>5.330,64</td> </tr> </tbody> </table>		AREA TECNICA ED AMMINISTRATIVA										OPERATORE				COLLABORATORE				FUNZIONARIO		A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	INDENNITA' PROFESSIONALE	3.341,76	3.458,04	3.551,04	3.643,92	3.826,08	3.957,60	4.084,08	4.214,16	4.405,92	4.642,08	4.878,24	5.095,20	5.330,64
	AREA TECNICA ED AMMINISTRATIVA																																														
	OPERATORE				COLLABORATORE				FUNZIONARIO																																						
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2																																					
INDENNITA' PROFESSIONALE	3.341,76	3.458,04	3.551,04	3.643,92	3.826,08	3.957,60	4.084,08	4.214,16	4.405,92	4.642,08	4.878,24	5.095,20	5.330,64																																		
Quota TFR	13.719,01	<p style="text-align: center;">CCNL ENAC 2006-2009 Personale non dirigente Art. 18 Indennità di Ente</p> <p>1. L'indennità di Ente, di cui all'art. 65, comma 2, lett. h del CCNL del 19 dicembre 2001, ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente ed è corrisposta al personale dell'area tecnica, economica, amministrativa ed operativa per dodici mensilità e nelle misure indicate nell'allegata Tabella 5.</p> <p>2. Al fine dell'erogazione della indennità di cui al comma 1, sono prelevate le corrispondenti somme del Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 64, del CCNL del 19 dicembre 2001 e successive modificazioni, relative ai trattamenti accessori del personale di cui all'art. 65, comma 2 lett. h, del medesimo CCNL, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, come indicato all'art. 17, comma 2, lett. d), (Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività) del presente CCNL. All'atto della cessazione dal servizio del personale, la quota di indennità di Ente prelevata dal fondo ai sensi del presente comma e non riutilizzata in conseguenza di nuove assunzioni, ritorna nella disponibilità del fondo stesso.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, con la medesima decorrenza indicata all'art. 17 comma 2, lett. d), (Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività) del presente CCNL, l'indennità di Ente è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto, in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del citato CCNQ.</p> <p>4. Per effetto di quanto previsto al comma 3, un importo pari al 6,91% del valore delle indennità di Ente effettivamente corrisposto in ciascun anno al personale destinatario della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico del fondo per le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 64, del CCNL del 19 dicembre 2001 e successive modificazioni. Conseguentemente, l'ammontare occorrente per il personale che, nel corso di ciascun anno, sarà progressivamente soggetto alla predetta disciplina è prelevato, di anno in anno, dal fondo stesso.</p> <p>5. L'indennità di Ente è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti per il trattamento accessorio.</p>																																													
Trattamento economico titolari di posizioni	58.900,00	<p style="text-align: center;">CCNL FC 2016-2018 Art. 77 Utilizzo Fondo risorse decentrate</p> <p>2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:</p>																																													

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
organizzative		<p>(...); f) trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative; (...).</p> <p style="text-align: center;">CCNL ENAC 1998-2001 Personale non dirigente Art.55 Incarichi di elevata responsabilità</p> <p>1. L'ENAC, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze organizzative, può conferire al personale della categoria funzionari incarichi comportanti, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:</p> <p>a) la direzione di unità organizzative di particolare complessità di livello non dirigenziale, con elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa ovvero il coordinamento di strutture o progetti intersettoriali;</p> <p>b) lo svolgimento di attività ad elevata autonomia, con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlate a qualificate funzioni istituzionali dell'Ente;</p> <p>c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.</p> <p>2. Gli incarichi relativi alle posizioni di cui ai commi precedenti possono essere conferiti esclusivamente a dipendenti della categoria Funzionari. Il conferimento comporta l'attribuzione di una specifica indennità di posizione variabile, in relazione al grado di complessità organizzativa ed al rilievo delle responsabilità assunte, da un minimo di 6.197,48 euro ad un massimo di 15.493,71 euro (rispettivamente da 12 milioni a 30 milioni di lire) annui lordi per tredici mensilità. Detta indennità assorbe le indennità di cui all'art. 65, comma 2, lettere i) e j).</p> <p>3. Al finanziamento della indennità di posizione di cui al comma 2 si provvede con le risorse previste dall'art. 64.</p> <p style="text-align: center;">CCNL ENAC 2002-05 primo biennio Personale non dirigente Art. 28 - Integrazione alla disciplina delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività</p> <p>(...)</p> <p>8. L'indennità di posizione riconosciuta ai titolari di incarichi ad elevata responsabilità ai sensi dell'art. 55 del CCNL 19/12/2001 riassume le indennità di cui al comma 6, fino ad un importo pari al 12% della base di calcolo delle stesse indennità, come determinata ai sensi del citato comma 6. E' disapplicato l'art. 55, comma 2, ultimo periodo del citato CCNL.</p> <p>(...)</p>
Premi e trattamenti correlati alla performance individuale	112.828,08	<p style="text-align: center;">CCNL FC 2016-2018 Art. 77 Utilizzo Fondo risorse decentrate</p> <p>2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:</p> <p>(...)</p> <p>b) premi e trattamenti economici correlati alla performance individuale;</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ANSF Paragrafo 6.6 Erogazione degli incentivi alla produttività e della retribuzione di risultato</p> <p>I compensi economici connessi alla produttività del personale appartenente alle categorie Funzionari, Collaboratori, Operatori e i compensi economici connessi alla retribuzione di risultato del personale appartenente alla categoria Professionisti di I^ e II^ qualifica professionale sono erogati in proporzione al punteggio risultante dalla valutazione complessiva della performance individuale. In accordo a quanto previsto dal CCNL Funzioni centrali triennio 2016-2018, art. 7, comma 6, si rimanda alla contrattazione integrativa per la definizione dei criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance. La retribuzione di risultato del personale dirigenziale è erogata in accordo a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal contratto collettivo di riferimento, secondo i seguenti criteri:</p>

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
		1) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio compreso fra 100 e 96, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 120; 2) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio compreso fra 95 e 91, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 110; 3) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 91, fatti salvi i casi di valutazione negativa, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 100, rapportata al periodo di svolgimento della prestazione a partire dal conferimento dell'incarico.
Premi e trattamenti correlati alla performance individuale destinati alla contrattazione di sede	28.207,01	<p align="center">CCNL FC 2016-2018 Art. 77 Utilizzo Fondo risorse decentrate</p> <p>4. Una quota non inferiore al 20% delle risorse destinate ai premi di cui al comma 2, lettere a) e b) è riservata alla contrattazione di sede di cui all'art. 7, comma 7, del presente contratto.</p>
Indennità di rischio per maneggio valori	1.656,00	<p align="center">CCNL FC 2016-2018 Art. 77 Utilizzo Fondo risorse decentrate</p> <p>2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: (...; c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità;</p> <p align="center">CCNI ANSF 2013-2015 Personale non dirigente e professionisti di II qualifica professionale Art.6 (Maneggio valori ex art. 65 del CCNL ENAC 1998-2001, comma 2, lettera d))</p> <p>1. L'indennità di rischio per maneggio valori è corrisposta ai lavoratori dell'ANSF incaricati di svolgere l'attività di economo e consegnatario, ed ai relativi sostituti, in quanto attività soggetta al rischio connesso al maneggio di valori e denaro. Dette indennità sono così quantificate: - € 46,00 mensili per economo e consegnatario - € 23,00 mensili per i sostituti dell'economo e del consegnatario</p> <p>2. L'indennità di cui al precedente comma 1 è corrisposta per il periodo di conferimento della funzione.</p>
Indennità di vigilanza e controllo	85.741,79	<p align="center">CCNL FC 2016-2018 Art. 77 Utilizzo Fondo risorse decentrate</p> <p>2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: (...; c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità;</p> <p align="center">CCNI ANSF 2013-2015 Personale non dirigente e professionisti di II qualifica professionale Art. 8 (Indennità di vigilanza e controllo ex art. 65 del CCNL ENAC 1998-2001, comma 2, lettera e)</p>

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
		<p>1.L'indennità di vigilanza e controllo è attribuita, nei limiti della somma di cui al comma 3 del presente articolo, al personale dell'Agenzia che effettua sopralluoghi a fini ispettivi. Essa trova origine nella peculiarità della prestazione richiesta, essendo il personale chiamato normalmente ad operare in condizioni di particolare responsabilità, di urgenza o di eccezionalità anche operativa per le attività di ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori e sulle organizzazioni che forniscono servizi ferroviari e sul relativo personale, nell'ambito della legislazione e delle norme nazionali ed internazionali che regolano le operazioni direttamente o indirettamente connesse all'attività del trasporto ferroviario. Sotto questo aspetto l'indennità compensa, tra l'altro, il disagio nell'espletamento della prestazione e l'impossibilità di sottoporre a priori la stessa prestazione a limiti di orario.</p> <p>2.L'indennità di vigilanza e controllo sarà corrisposta esclusivamente al personale che ha effettuato ispezioni nel limite della quota del fondo ad essa destinata e sulla base delle ore di missione ai fini ispettivi eseguite nell'anno, e non potrà essere superiore all'importo orario di € 1,50.</p> <p>3.L'importo della somma da destinare annualmente alla remunerazione dell'indennità di cui trattasi e la relativa ripartizione nelle parti indicate al comma precedente saranno concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 1, comma 4.</p>
Progressioni economiche 2016	54.683,59	<p style="text-align: center;">CCNL FC 2016-2018 Art. 77 Utilizzo Fondo risorse decentrate</p> <p>2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: (..) e) progressioni economiche; (...)</p> <p style="text-align: center;">CCNL ENAC 1998-2001 Personale non dirigente Art.53 Progressione economica all'interno delle categorie</p> <p>1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il trattamento tabellare iniziale, delle successive posizioni economiche indicate nelle tabelle 2 e 3. All'interno della categoria funzionari, la progressione economica dei profili professionali con trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica iniziale può svilupparsi fino all'acquisizione dell'incremento retributivo corrispondente alla posizione C3.</p> <p>2. Nell'ambito della categoria, i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avvengono, nei limiti consentiti dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente contratto e dal contratto integrativo, attraverso valutazioni selettive annuali del personale che presenta un apprezzabile e significativo arricchimento professionale, in termini di ampiezza e profondità delle competenze acquisite e dimostrate, con esclusione di automatismi legati al decorso dell'anzianità. Ai fini della partecipazione a dette valutazioni selettive, gli interessati debbono aver maturato almeno 2 anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore.</p> <p>3. I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria, sono oggetto di contrattazione integrativa. Tali criteri devono comunque tener conto: a) dell'arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa e dalla partecipazione a corsi di formazione certificati e pertinenti; b) del miglioramento della prestazione individuale, in relazione a percorsi predefiniti di sviluppo della prestazione, con particolare riguardo alla capacità di proporre soluzioni innovative, al grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, all'attenzione alle esigenze dell'utenza ed alla capacità di soluzione dei problemi; c) dei titoli culturali e professionali coerenti e pertinenti.</p> <p>4. Il finanziamento della progressione economica avviene attraverso le risorse indicate all'art.64 in stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento dei servizi, di innovazione e di maggiore efficienza.</p>

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
		<p style="text-align: center;">CCNL ENAC 2002-2005 primo biennio Personale non dirigente Art. 12 Progressione economica all'interno delle categorie</p> <p>1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il trattamento tabellare iniziale, delle successive posizioni economiche indicate nella tabella 2.</p> <p>2. Nell'ambito della categoria, i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avvengono, nei limiti consentiti dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente contratto e dal contratto integrativo, attraverso valutazioni selettive annuali del personale basate sulle prestazioni rese e sull'ampiezza/profondità delle competenze acquisite e dimostrate. Ai fini della partecipazione a dette valutazioni selettive, gli interessati devono aver maturato almeno due anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore.</p> <p>3. I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria, sono oggetto di contrattazione integrativa. Si conferma che tali criteri devono comunque tener conto:</p> <p>a) dell'arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa e dalla partecipazione a corsi di formazione certificati e pertinenti;</p> <p>b) del miglioramento della prestazione individuale, in relazione a percorsi predefiniti di sviluppo della prestazione, con particolare riguardo alla capacità di proporre soluzioni innovative, al grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, all'attenzione alle esigenze dell'utenza ed alla capacità di soluzione dei problemi;</p> <p>c) dei titoli culturali e professionali coerenti e pertinenti.</p> <p>4. In stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento dei servizi, di innovazione, di maggiore efficienza, il finanziamento della progressione economica avviene attraverso le risorse indicate all'art. 28.</p> <p>5. Nelle successive selezioni per l'attribuzione della posizione economica C4, al personale della categoria funzionari già inquadrato nei profili di cui all'art. 51, comma 3 secondo periodo del CCNL 19/12/2001, è riservato 1/3 dei passaggi programmati a tal fine. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo si prescinde, per il medesimo personale, dal possesso dei requisiti di anzianità nella posizione economica immediatamente inferiore di cui al comma 2.</p> <p style="text-align: center;">CCNI ANSF 2013-2015 Personale non dirigente e professionisti di II qualifica professionale Art. 10 (Progressioni economiche)</p> <p>1. Nel rispetto di quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dall'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010, del DPR n. 122/2013, dell'art. 23 del d. lgs. n. 150/2009 e dell'art. 52, comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001, la progressione economica avverrà secondo la graduatoria di merito redatta sulla base dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati.</p> <p>2. Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) ovvero i dipendenti interessati da misure cautelative di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale non si sia concluso con l'assoluzione in primo grado.</p>
Valore del fondo anno 2018	697.843,32	

L'importo per le progressioni economiche si riferisce alle progressioni effettuate nel 2016, il cui ammontare è comprensivo anche della voce di indennità di vacanza contrattuale.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Si riporta la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:

Voce	Fondo Personale tecnico-amministrativo
a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo	-
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	697.843,32
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare	-
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	697.843,32

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Il Fondo per la contrattazione integrativa dal punto di vista tecnico-finanziario rispetta i vincoli seguenti:

- a. copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa, rappresentate dall'indennità professionale, così come le risorse destinate a finanziare l'indennità di Ente (cfr.: art. 17, comma 2, lett. d, del CCNL personale non dirigente ENAC, quadriennio 2006-2009), così come definita dai contratti collettivi di riferimento, sono coperte con le risorse del Fondo di cui trattasi, aventi tutte carattere di certezza e stabilità (cfr. sezione I, modulo IV). Si fa presente, a tale proposito, che le risorse finanziarie dell'Agenzia sono le seguenti (art. 26, comma 1, lett. a), b), e c) del D.Lgs. n. 162 del 2007 ed art. 8, comma 2, dello Statuto adottato con DPR n. 34 del 2009);, confermate anche dall'art. 15 del D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50:

a) 5,7 milioni di euro annui (trasferimenti da parte dello Stato), fondo ex articolo 26 lettera a) del D.Lgs. 162/2007, al netto delle somme derivanti dall'applicazione di quanto previsto all'art. 8, comma 3, del DL n. 95/2012, per competenza e per cassa;

b) entrate proprie (costituite dai proventi, derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio riservate all'Agenzia dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia) – Il bilancio di previsione 2018 (approvato) riporta un importo pari a euro 900.000.

- Il bilancio di previsione 2018 (approvato) riporta un importo pari a euro 900.000.

c) somma pari all'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI S.p.A. - Il bilancio di previsione 2018 (approvato) riporta un importo pari a euro 9 milioni.

Tutte le entrate sopra citate hanno carattere certo e continuativo in quanto scaturiscono da obblighi di legge (non discrezionali) che tutti gli operatori ferroviari sono tenuti a rispettare per operare sulla rete ferroviaria italiana. Anche le "entrate proprie" ex art. 26, comma 1, lett. b), infatti, non scaturiscono da attività di carattere discrezionale/commerciale, ma sono riferite a requisiti/attività corrispondenti a precisi compiti istituzionali (autorizzazioni, certificazioni di sicurezza ecc.) che gli operatori devono richiedere, rinnovare e mantenere in modo continuativo (per tutta la durata dell'attività) e che l'Agenzia deve effettuare, i cui importi sono stabiliti da specifici decreti. Si fa presente, inoltre, che anche la relazione tecnica al D.Lgs. n. 162, nella Sezione II, lettera C) (quantificazione degli effetti finanziari), chiarisce che agli oneri relativi al personale dell'Agenzia si potrà far fronte avvalendosi delle risorse indicate all'art. 26, comma 1, lettere a), b) e c) dello stesso D.Lgs. Pertanto - come si evince anche dalla relazione tecnica relativa al decreto legislativo istitutivo (D.Lgs. n. 162/2007), nonché dalla relazione tecnica inerente lo Statuto dell'Agenzia (DPR n. 34/2009), entrambe verificate dalla RGS - le risorse di cui alle lettere a), b) e c), consentono la copertura degli oneri necessari al funzionamento dell'Agenzia con il personale utilizzato in sede di prima applicazione.

b. assicura il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Le risorse della produttività saranno attribuite in base al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, concordati annualmente ed in via preventiva con i dirigenti responsabili delle strutture. In particolare, la ripartizione degli incentivi alla produttività verrà effettuata in proporzione alla valutazione complessiva della performance, in accordo a quanto previsto nel sistema di misurazione e valutazione adottato dall'ANSF.

c. assicura il principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo.
Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2017.

	Fondo Personale tecnico-amministrativo		
	2018	2017	Diff. 2018-2017
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Risorse storiche			
- Valore del fondo 2017	706.673,95	699.847,63 (*)	6.826,32
Incrementi contrattuali			
- Art. 76 comma 3 lett. a) relativa allo 0,65% monte salari 2015	14.319,90		14.319,90
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
- incremento con l'importo pari al valore pro-capite del fondo per le unità assunte a valere della L. 172/2017	18.186,92		18.186,92
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità			
Risorse variabili			
-parte non pertinente			
Decurtazioni del Fondo			
-Scorporo straordinario	(41.337,45)		(41.337,45)
Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione	697.843,32	699.847,63	(2.004,31)
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (**)	198.538,43	204.179,87	(5.641,44)
(*) determinato sulla base del valore medio pro-capite			
(**) valore dell'indennità di Ente			

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo.
Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2017.

Voce	Fondo Personale tecnico-amministrativo		
	2018	2017	Diff. 2018-2017
a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo	-	-	-
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	697.843,32	653.473,40 (*)	44.369,92
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare			
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	697.843,32	653.473,40	44.369,92

(*) al fine di rendere coerente il valore dell'utilizzo del fondo del 2017 con il corrispondente valore del 2018, dal valore 2017 è stata scorporata la voce relativa alla destinazione per lavoro straordinario pari a € 46.374,23.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema di contabilità utilizzato dall'amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione e variazione di competenza dei diversi capitoli di spesa i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione di cui al precedente modulo II.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del fondo 2017 è stato rispettato, in quanto l'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione, come risultante dal sistema di contabilità, risulta inferiore al limite di spesa del fondo 2017, come meglio rappresentato nella tabella seguente.

Si evidenzia che, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3 del CCNI 2013-2015, i residui relativi all'utilizzo della somma degli straordinari e retribuzione di posizione per incarichi di elevata responsabilità confluiscono per il 50 per cento nella voce indennità di vigilanza e controllo e che tutti i residui relativi a qualsiasi altra voce di ripartizione del fondo sono confluiti negli incentivi alla produttività e sono stati ripartiti in base ai criteri di attribuzione di tali incentivi.

Descrizione	Limite di spesa fondo 2017 (A)	Utilizzo a consuntivo delle risorse (B)	Differenza (A)-(B)
Indennità professionale	350.660,34	351.397,34 (*)	(737,00)
Quota TFR	14.108,83	14.078,31	30,52
Retribuzione lavoro straordinario e incarichi elevata responsabilità	105.274,23	65.206,28	40.067,95
Incentivi alla produttività	97.322,05	149.710,10	(52.388,05)
Indennità di rischio per maneggio valori	1.656,00	1.356,45	299,55
Indennità di vigilanza e controllo	76.142,59	57.996,00	18.146,59
Progressioni economiche	54.683,59	50.605,81	4.077,78
Totale	699.847,63	690.350,29	9.497,34

(*) comprende anche i differenziali delle indennità professionali relative al personale oggetto di progressione nel 2016, il cui valore è anche compreso nella voce di utilizzo "Progressioni economiche"

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il bilancio di previsione 2018, deliberato dal Comitato direttivo in data 20 ottobre 2017, riporta, nelle voci del personale, una previsione adeguata a dare copertura alle diverse voci di destinazione del fondo.

Voce		Stanziamento bilancio di previsione 2018	Voce Fondo
Codice	Descrizione	Importo	Importo
13	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	7.232.949,34 (*)	697.843,32
206	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	30.000,00	
Totale capitoli		7.262.949,34	697.843,32

(*) comprende il valore dell'indennità di Ente, corrisposta secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del CCNL del personale non dirigente ENAC 2008-2009. Include altresì, oltre alle competenze fisse, anche gli importi relativi ai fondi del personale dirigente e del personale non dirigente.